Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 4 ottobre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 16 settembre, alle ore 11,40 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Thomas Diop, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Senegal.

Mercoledì 21 settembre, alle ore 11,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Ibra Kabo, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Niger.

(7594)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1752.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Villafranca Veronese (Verona).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riodinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Villafranca Veronese (Verona) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

applicato ai servizi amministrativi (biennale) 2 sezioni;

addetto alla segreteria d'azienda (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; matematica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto è in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella orga-

nica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21

Il Consiglio di amministrazione può concedere annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 56.400.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91 lett. *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 100. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Villafranca Veronese (Verona)

N. 2 Sezioni per applicato ai servizi amministrativi (biennale);
N. 1 Sezione per addetto alla segreteria d'azienda (triennale).
per complessive classi n. 7

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Segretario economo	1
4. Applicati	2
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	3
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 151 settimanali	

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1753.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Cesena (Forlì).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riodinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Cesena (Forlì) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

addetto alla contabilità d'azienda (triennale);
addetto alla segreteria d'azienda (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; matematica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola. da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto è in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assu-

mere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21

Il Consiglio di amministrazione può concedere annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 47.600.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91 lett. *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 101. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Cesena (Forlì)

N. 1 Sezione per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 Sezione per addetto alla contabilità d'azienda (triennale).
per complessive classi n. 6

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Segretario economo	1
4. Applicati	1
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	2
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore settimanali	144

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nel territorio del comune di Maratea (Potenza).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Potenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del comune di Maratea;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Maratea (Potenza);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Maratea e dal dott. Belisario De Mattheis e coeredi;

Considerato che il verbale comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con le sue insenature, le spiagge, le coste, i valloni, i fiumi ed i monti immediatamente retrostanti, una serie di quadri naturalli di grande suggestività, offrendo nel contempo numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Maratea (Potenza) costituita dalla fascia costiera del predetto Comune, sul mar Tirreno, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dal perimetro che segue, dal mar Tirreno, il confine con la provincia di Salerno fino all'incontro di tale confine con quello del territorio del comune di Rivello, il confine col territorio di Rivello fino all'incrocio con la strada comunale S. Costantino, e questa strada fino all'incrocio con la strada comunale dei Pozzi e la strada comunale dell'Acquo, quindi la strada comunale Monaca-Cersuta-Trecchina fino al confine col territorio del comune di Trecchina, successivamente il confine con tale territorio (di Trecchina) e prosegue con la strada vecchia comunale Maratea-Trecchina, con la strada comunale del Campo fino all'incrocio con la strada comunale di Potenuro e lungo questa fino alla strada comunale Triolo ed alla strada comunale per Tortora, fino al suo incontro con il torrente Carroso e lungo il suo corso fino alla confluenza col fiume Noce ed ancora lungo le rive di questo fiume fino al mare Tirreno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale.

La Soprintendenza ai monumenti di Potenza curerà che il comune di Maratea provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 maggio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per il turismo e spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Potenza

Seduta del 30 luglio 1965

L'anno millenovecentosessantacinque, il mese di luglio, il giorno trenta, alle ore undici, presso la sede della Sovrintendenza della Basilicata in Potenza, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Alle ore 11,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge sulla protezione del'e bellezze naturali e panoramiche, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione prende in esame la proposta, di cui al n. 1 dell'ordine del giorno, della tutela della fascia costiera tirrenica della Basilicata, che fa parte del comune di Maratea, e dopo approfondito esame avendo riconosciuto all'unanimità che la zona delimitata dal perimetro sul grafico compone con le sue insenature, con le spiagge, le coste, i valloni, i fiumi ed i monti immediatamente retrostanti una serie di quadri naturali di eccezionale interesse e nel contempo di punti di vista e di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode uno spettacolo di quelle bellezze.

Delibera:

All'unanimità, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 di includere nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica la fascia costiera della Basilicata sul Tirreno, facente parte del territorio del comune di Maratea, dal confine con la provincia di Salerno al confine con la provincia di Cosenza per una profondità variabile delimitata dal seguente perimetro segnato nell'acclusa pianta costituita dai fogli n. 210 II S.O. - n. 210 III S.E. - n. 220 I N.O. dell'Istituto geografico militare che segue dal mar Tirreno il confine con la provincia di Salerno fino all'incontro di tale confine con quello del territorio del comune di Rivello, il confine col territorio di Rivello fino all'incrocio con la strada comunale S. Costantino, e questa strada fino all'incrocio con la strada comunale dei Pozzi e la strada comunale dell'Acquo, quindi la strada comunale Monaca-Cersuta-Trecchina fino al confine col territorio del comune di Trecchina, successivamente il confine con tale territorio (di Trecchina) e prosegue con la strada vecchia comunale Maratea-Trecchina, con la strada comunale del Campo fino all'incrocio con la strada comunale di Potenuro e lungo questa fino alla strada comunale Triolo ed alla strada comunale per Tortora, fino al suo incontro con il torrente Carroso e lungo il suo corso fino alla confluenza col fiume Noce ed ancora lungo le rive di questo fiume fino al mare Tirreno.

(*Omissis*).

Il presidente: TUCCI

Il segretario: BORGHINI

(7385)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il castello e il parco Borromeo sita nel comune di Peschiera Borromeo (Milano).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'11 maggio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il castello e parco di proprietà Borromeo, sita nel comune di Peschiera Borromeo (Milano);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Peschiera Borromeo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o deten-

tore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da aree pianeggianti tenute in gran parte a verde e caratterizzate dalla presenza di sparse rustiche cascine, forma un quadro naturale di particolare bellezza, dominato dal pregevole complesso medievale del castello e giardino Borromeo. Tale quadro panoramico è ampiamente visibile inoltre, dalle strade di grande traffico, come le due Paullesi;

Decreta:

La zona circostante il castello e parco di proprietà Borromeo, sita nel territorio del comune di Peschiera Borromeo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: strada nuova Paullese; strada vicinale Cascina Giberta; strada vecchia Paullese; Correggia Fontanile; Roggia Pobbiata; mappale 3, foglio n. 29; strada vicinale di Fiorano; mappale 1, foglio n. 30; Roggia Nuova; mappale 5, foglio n. 28; mappale 3, foglio n. 31: mappale 4, foglio n. 31; confine col comune di Rodano; mappale 5, foglio numero 32; mappale 4, foglio n. 32; mappale 8, foglio numero 32; mappale 6, foglio n. 45; mappale 3, foglio numero 45; mappale 6, foglio n. 45; mappale 8, foglio numero 45; mappale 12, foglio n. 45; mappale 14, foglio n. 57; linea di confine col comune di Modiglia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Peschiera Borromeo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 agosto 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Verbale n. 2 *Adunanza dell'*11 *maggio* 1965

L'anno 1965 del giorno 11 maggio, alle ore 15,30 nella sede della Soprintendenza ai monumenti di Milano e Lombardia, si è riunita, regolarmente costituita ai sensi di legge, la Commissione provinciale sulla tutela delle bellezze naturali nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

PESCHIERA BORROMEO (MILANO) Vincolo della zona circostante castello e parco di propr. Borromeo.

E' presente in rappresentanza dell'Amministrazione comunale il signor Mazzola Carlo in qualità di sindaco del luogo.

(*Omissis*).

Viene in un primo tempo fatto rilevare la particolare importanza del castello, insigne edificio medievale già sottoposto alla disciplina della legge sulla tutela dei monumenti e circondato da un bellissimo giardino: tale complesso forma un quadro panoramico di particolare interesse visibile da ogni parte e verrebbe sensibilmente pregiudicato se nei terreni adiacenti, ora privi di costruzioni, si verificasse un insediamento edilizio disordinato e quantitativamente eccessivo.

Il sindaco fa presente la sua perplessità nei riguardi della estensione del vincolo e dichiara alla Commissione che nel piano regolatore in corso di esame da parte delle autorità competenti, è prevista una considerevole zona di rispetto del castello.

Viene spiegato al sindaco che non si tratta della tutela del castello in particolare, ma anche dell'elemento paesistico che lo circonda formato dalla vegetazione caratteristica del luogo e dalla distesa dei campi e prati.

Dopo esauriente discussione,

LA COMMISSIONE

Considerata la necessità di tutelare la zona circostante il castello e giardino Borromeo, pregevole complesso medievale da tempo sottoposto a vincolo monumentale ed attorno al quale si reputa indispensabile il creare una zona di tutela vincolando le aree adiacenti;

Considerato che dette aree pianeggianti tenute in gran parte a verde e caratterizzate dalla presenza di sparse rustiche cascine, permettono la visuale da ogni parte del complesso di cui sopra e che quindi costruzioni non controllate pregiudicherebbero gravemente la situazione paesistica del luogo;

Visto che il complesso in questione è ampiamente visibile dalle strade di grande traffico, come le due Paullesi;

Preso atto delle dichiarazioni del sindaco del Comune che dichiara di astenersi dal voto,

Delibera:

L'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi dei terreni adiacenti il castello e parco Borromeo, nel modo che segue:

strada nuova Paullese; strada vicinale Cascina Giberta; strada vecchia Paullese; Correggia Fontanile; Roggia Pobbiata; mappale 3, foglio n. 29; strada vicinale di Fiorano; mappale 1, foglio n. 30; Roggia Nuova; mappale 5, foglio n. 28; mappale 3, foglio n. 31; mappale 4, foglio n. 31; confine col comune di Rodano; mappale 5, foglio n. 32; mappale 4, foglio n. 32; mappale 8, foglio n. 32; mappale 6, foglio n. 45; mappale 3, foglio n. 45; mappale 6, foglio n. 45; mappale 8, foglio n. 45; mappale 12, foglio n. 45; mappale 14, foglio n. 51; linea di confine col comune di Modiglia.

(7387)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della strada panoramica collinare Superga-Colle della Maddalena, sita nel territorio dei comuni di Baldissero, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri (Torino).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 ottobre 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della strada collinare panoramica Superga-Colle della Maddalena, sita nel territorio dei comuni di Baldissero, Pino Torinese, Pecetto e Moncalieri (Torino);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Baldissero, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri;

Viste le opposizioni presentate a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla S.p.A. Immobiliare della Maddalena, dalla S.p.A. Ricarda e dalla signora Margherita Trinchero, dal sindaco del comune di Baldissero Torinese;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la strada che va da Superga al Colle della Maddalena per lo stupendo ambiente circostante che si domina percorrendo la suddetta strada e per i numerosi belvederi che sono già stati ricavati laddove la sosta può permettere un tranquillo godimento del paesaggio, costituisce una delle più belle strade panoramiche frequentemente godibili, data la sua vicinanza ad una grande città quale Torino. Inoltre la strada di vetta, oltre a permettere una lunga serie di ampi quadri panoramici di incomparabile bellezza, offre un percorso godibilissimo in ogni suo punto anche per la presenza di una copiosa vegetazione di pini, quercie e castagni, ricca di un sottobosco di eriche e ginepri con fioriture stagionali di grande effetto;

Decreta:

La zona della strada panoramica collinare Superga-Colle della Maddalena, sita nel territorio dei comuni di Baldissero, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri (Torino), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire dall'inizio della strada panoramica Superga-Pino-Colle della Maddalena nei pressi di Superga, tutta la zona a destra della panoramica compresa tra l'intero percorso della stessa e la linea di confine tra il comune di Torino e i comuni di Baldissero, Pino Torinese, Pecetto e Moncalieri fino all'intersezione con la curva di livello 560 (in prossimità dell'innesto della strada consortile della Viola sulla strada comunale della Maddalena). Da questo punto il perimetro di vincolo segue la curva di livello 560 in territorio di Moncalieri (frazione Revigliasco) fino ad intersecare la linea di confine tra il comune di Moncalieri e il comune di Pecetto; segue tale linea di confine in direzione del Colle della Maddalena fino ad un punto distante 300 metri dal punto più vicino della strada di vetta (tratto Eremo-Colle della Maddalena). Da qui il perimetro di vincolo segue una linea ideale che, definita come luogo dei punti distanti m. 300 dal punto più vicino della strada di vetta, prosegue lungo l'intero percorso della strada stessa intersecando le linee di confine tra il comune di Moncalieri e il comune di Pecetto, tra il comune di Pecetto e il comune di Pino Torinese, tra il comune di Pino Torinese e il comune di Baldissero. In territorio di Baldissero il perimetro di vincolo si mantiene ancora a 300 metri dalla strada di vetta fino all'inizio della stessa, dopo di che prosegue come linea ideale definita quale luogo dei punti distanti m. 300 dal punto più vicino della linea di confine tra il comune di Torino e il comune di Baldissero fino ad intersecare la linea di confine tra i comuni di Baldissero e di San Mauro. Di qui segue tale linea fino alle immediate vicinanze della Basilica di Superga chiudendosi poi, lungo la linea di confine tra Torino e Baldissero, all'inizio della strada di vetta.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che i comuni di Baldissero, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri, provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 agosto 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino

Verbale della seduta del 16 *ottobre* 1964

L'anno 1964, il mese di ottobre, il giorno 16 alle ore 15, previa regolare convocazione, si è riunita in una sala degli uffici della Soprintendenza ai monumenti del Piemonte, piazza San Giovanni n. 2, la Commissione pronvinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, per trattare dell'argomento di cui al seguente ordine del giono:

TORINO: Strada panoramica collinare Superga-Colle della Maddalena.

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale, la Commissione inizia i lavori.

Il soprintendente espone l'argomento della riunione, già posto all'ordine del giorno nella precedente seduta del 30 settembre c.a., che ha per oggetto la strada panoramica di vetta della Collina Torinese che porta da Superga al Colle della Maddalena e che si sviluppa con un percorso di km. 13,5 attraverso un ambiente di notevole interesse panoramico toccando punti di vista di eccezionale valore.

Oltre al Bric del Duca dal quale, comprendendo le vicine Colline di San Mauro, Rivodora, Bardassano, Montaldo, ecc. lo sguardo spazia fino alla corona dei colli Canavesani in una visione conchiusa dalla dominante cerchia delle Alpi, si segnala la zona corrispondente all'anello stradale in prossimità del Monte Cervet straordinario belvedere su Chieri, sulla Collina Torinese verso i colli della Croce e della Maddalena e sulla pianura dal versante Chierese fino al Monferrato.

Ampi spazi destinati a belvedere sono già stati ricavati laddove una sosta può permettere un tranquillo godimento del paesaggio.

La strada di Vetta, oltre a permettere una lunga serie di ampi quadri panoramici di incomparabile bellezza, offre un percorso godibilissimo in ogni suo punto per la presenza di una copiosa vegetazione di pini, quercie e castagni, ricca di un sottobosco di eriche e ginepri con fioriture stagionali di grande effetto.

La strada attraversa un territorio intatto nelle sue caratteristiche naturali in particolare lungo il primo tratto che si sviluppa tra Superga e le immediate vicinanze dell'abitato di Pino Torinese toccando il Bric Aman, in cui i soli insediamenti urbani consistono nella presenza di pochi cascinali perfettamente ambientati.

Il sindaco di Pino Torinese interviene per illustrare le previsioni di quel Comune, in base al vigente piano regolatore, sulla zona inserita nella proposta di vincolo.

La discussione prosegue con interventi dei sindaci di Pecetto e di Baldissero, dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Moncalieri e di tutti i membri della Commissione.

Al termine del dibattito il presidente mette ai voti la proposta di includere nell'elenco delle località soggette alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497, una fascia di terreno comprendente l'intero percorso della strada panoramica che da Superga porta al Colle della Maddalena.

Dopo che i sindaci dei Comuni presenti hanno dichiarato di astenersi dalla votazione, la Commissione provinciale, su proposta del soprintendente ai monumenti del Piemonte visto che la strada di Vetta Superga-Colle della Maddalena, per lo stupendo ambiente che la circonda e che si domina percorrendola, può essere considerata come una delle più belle strade panoramiche frequentemente godibili, data la sua vicinanza ad una grande città quale è Torino, considerato che l'intero percorso, data la natura stessa della strada realizzata seguendo il culmine della Collina per dominare i panorami sui due versanti, possiede un alto valore ambientale con frequentissimi punti di eccezionale interesse panoramico, all'unanimità, delibera di includere nell'elenco delle località soggette ai disposti della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche, una fascia di terreno comprendente l'intero percorso della strada Superga-Colle della Maddalena secondo il seguente perimetro:

A partire dall'inizio della strada panoramica Superga-Pino-Colle della Maddalena nei pressi di Superga, tutta la zona a destra della panoramica compresa tra l'intero percorso della stessa e la linea di confine tra il comune di Torino ed i comuni di Baldissero, Pino Torinese, Pecetto e Moncalieri fino all'intersezione con la curva di livello 560 (in prossimità dell'innesto della strada consortile della Viola sulla strada comunale della Maddalena). Da questo punto il perimetro di vincolo segue la curva di livello 560 in territorio di Moncalieri (frazione Revigliasco) fino ad intersecare la linea di confine tra il comune di Moncalieri e il comune di Pecetto; segue tale linea di confine in direzione del Colle della Maddalena fino ad un punto distante 300 metri dal punto più vicino della strada di Vetta (tratto Eremo-Colle della Maddalena). Da qui il perimetro di vincolo segue una linea ideale che, definita come luogo dei punti distanti m. 300 dal punto più vicino della strada di Vetta, prosegue lungo l'intero percorso della strada stessa intersecando le linee di confine tra il comune di Moncalieri e il comune di Pecetto, tra il comune di Pecetto e il comune di Pino Torinese, tra il comune di Pino Torinese e il comune di Baldissero. In territorio di Baldissero il perimetro di vincolo si mantiene ancora a 300 metri dalla strada di Vetta fino all'inizio della stessa, dopo di che prosegue come linea ideale definita quale luogo dei punti distanti m. 300 dal punto più vicino della linea di confine tra il comune di Torino e il comune di Baldissero fino ad intersecare la linea di confine tra i comuni di Baldissero e di San Mauro. Di qui segue tale linea fino alle immediate vicinanze della Basilica di Superga chiudendosi poi, lungo la linea di confine tra Torino e Baldissero, all'inizio della strada di Vetta.

Il presidente: RATTI

Il segretario: CAMBURSANO

(7388)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della « Villa Favorita » sita nel comune di Porto Mantovano (Mantova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Mantova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 febbraio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della « Villa Favorita » nel comune di Porto Mantovano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Porto Mantovano;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Porto Mantovano, del signor Giovanni Bernardelli e dei signori Giuseppe e Riccardo Fontanesi;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, composta dalla splendida opera seicentesca della « Villa Favorita » — costruita per incarico dei Gonzaga — e della verde distesa della ubertosa campagna circostante che ne completa la bellezza e la fastosità dell'opera, costituisce un complesso di cose immobili di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Porto Mantovano, comprendente la « Villa Favorita » ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord con il foglio 9 della sezione unica di Porto Mantovano, ad est con la strada comunale Spinosa, a sud con la strada nazionale di circonvallazione, ad ovest con il mappale n. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

La Soprintendenza di monumenti di Verona curerà che il comune di Porto Mantovano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma addì, 24 agosto 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Mantova

Stralcio del verbale di seduta del 27 febbraio 1965

Alle ore 10 del giorno 27 febbraio 1965, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Mantova, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

(*Omissis*).

PORTO MANTOVANO - Vincolo paesistico della zona della « Villa Favorita ».

A pochi chilometri dalla città di Mantova, poco prima di arrivare a Porto Mantovano, una silenziosa ed alberata strada conduce alla splendida villa che fu la «Favorita» del Gonzaga, e che da tale privilegio deriva il nome.

Questa seicentesca opera del comasco Nicolò Sebregondi, che sorge nella ubertosa campagna, fu costruita per incarico del cardinale Ferdinando Gonzaga nei primi anni del seicento. Era circondata da grandiosi giardini che ne completavano la bellezza e la fastosità dell'opera.

Anche qui, come quasi in ogni centro del Mantovano, i Gonzaga seppero creare opere imponenti per la loro maestosa bellezza e lasciarono segni inconfondibili di grandezza e di forza.

Al fine di non deturpare la bellezza armonica dell'insieme compreso tra la Villa e la verde zona circostante e trattandosi di un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, il presidente ne propone il vincolo che la Commissione approva, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 9, comma 4 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, secondo i seguenti confini: a nord con il foglio 9 della sezione unica di Porto Mantovano; a est con la strada comunale Spinosa; a sud con la strada nazionale di circonvallazione; a ovest con il mappale n. 12, segnati nella planimetria allegata parte integrante del presente verbale.

Alle ore 12, il presidente, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e scioglie la seduta.

Il presidente: VOLPI GHIRARDINI

Il segretario: GABRIELI

(7396)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di Castiglione del Lago (Perugia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 25 giugno e 1° settembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone dei fogli catastali numeri 34, 45, 46, 59, 74, 142 e 44 per la parte a valle della ferrovia (1ª adunanza) e le zone dei fogli catastali numeri 2, 7, 8, 16, 25, 26, 89, 90, 97, 98, 99, 100 tutti per intero (2ª adunanza) nel comune di Castiglione del Lago;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castiglione del Lago (Perugia);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Castiglione del Lago;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono un complesso di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nonchè un quadro panoramico e naturale di eccezionale bellezza godibile sia da chi percorre la strada statale n. 71 Umbro-Casentinese, sia dalla ferrovia Roma-Firenze, sia, infine, da chi attraversa per acqua il lago Trasimeno;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Castiglione del Lago (Perugia) costituite dai fogli catastali numeri 34, 45, 46, 59, 74, 142 e 44 per la parte a valle della ferrovia e dai fogli catastali numeri 2, 7, 8, 16, 25, 26, 89, 90, 97, 98, 99 e 100 tutti per intero, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Castiglione del Lago provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma addì, 24 agosto 1966

Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale n. 27

Oggi 25 giugno 1965, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO — Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La Commissione prende in esame il problema della tutela del comprensorio formato dalle zone dei fogli catastali numeri 34, 45, 46, 59, 74, 142 e 44, per la parte a valle della ferrovia, del comune di Castiglione del Lago, luoghi che offrono importanti e molteplici vedute panoramiche sia a chi percorre la strada statale n. 71 Umbro-Casentinese, sia dalla ferrovia Roma-Firenze, sia infine a chi traversa per acqua il lago Trasimeno:

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia considerato che l'insieme delle zone comprese nei fogli numeri 34, 45, 46, 59, 74, 142 e 44 per la parte a valle della ferrovia del comune di Castiglione del Lago, costituiscono un complesso di caratteristico aspetto panoramico, estetico, tradizionale e paesistico, godibile dai punti di vista sopraindicati;

propone ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona del territorio del comune di Castiglione del Lago compresa nei fogli catastali numeri 34, 45, 46, 59, 74, 142 e 44 per la parte a valle della ferrovia, sia sottoposta a vincolo panoramico; come limitato in rosso nella planimetria allegata.

Il sindaco si astiene dal voto.

(*Omissis*).

La seduta è tolta alle ore 19.

Il presidente: BUITONI GATTESCHI

Il segretario: D'ARIENZO

Verbale n. 28

Oggi 1° settembre 1965 a ore 16,30, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO — Proposta di ampliamento del vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La Commissione in assenza del sindaco del comune di Castiglione del Lago regolarmente invitato, prende in esame il problema della tutela del comprensorio delle zone descritte nei fogli catastali numeri 2, 7, 8, 16, 25, 26, 89, 90, 97, 98, 99 e 100 tutti per intero del comune di Castiglione del Lago come segnati in rosso nel quadro di unione allegato, avendo rilevato la necessità di estendere il precedente vincolo alle tranquille sponde circostanti il lago, la cui bellezza può godersi sia dalla statale n. 71 Umbro-Casentinese, sia dalla ferrovia Roma-Firenze, sia infine da parte di chi traversa per acqua il lago Trasimeno: la zona sopradescritta costituisce infatti un insieme di alto valore panoramico e paesistico.

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia, considerato che l'insieme delle zone sopradescritte del comune di Castiglione del Lago, costituiscono un complesso di alto valore panoramico e paesistico, godibile dai punti di vista sopraindicati,

all'unanimità propone, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona sopradescritta venga sottoposta a vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La seduta è tolta alle ore 19.

Il presidente: BUITONI GATTESCHI

Il segretario: D'ARIENZO

(7395)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1966 è costituita la Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa di cui agli articoli 1 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data:

sono soppresse la Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche e la Direzione generale delle armi e degli armamenti navali;

sono trasferite alla Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa le attribuzioni ad essa devolute dal citato art. 21, svolte dalle soppresse Direzioni generali nonchè da altri uffici del Ministero.

Art. 2.

L'ordinamento della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa è il seguente:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche che il direttore generale avoca a sè; pratiche relative alla pianificazione dei mezzi finanziari; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; attività per la formazione di personale tecnico e specializzato militare e civile, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti; pubbliche relazioni; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; relazioni sull'attività della Direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici; raccolta, conservazione e aggiornamento delle pubblicazioni interessanti l'attività della Direzione generale; custodia e aggiornamento dei documenti classificati; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

Ufficio per il coordinamento tecnico:

coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più reparti. Collaborazione con gli organi di ricerca, studio e progettazione degli Stati Maggiori per quanto riguarda:

l'esecuzione dei programmi di approvvigionamento delle unità navali o delle grandi trasformazioni di unità in servizio;

la definizione dei programmi annuali dei lavori alle navi e il coordinamento per la loro esecuzione:

il coordinamento e il controllo degli stabilimenti di lavoro e delle infrastrutture relativamente alla organizzazione ed alla efficienza degli impianti fissi e mobili e delle attrezzature, nonchè al loro rinnovo; i procedimenti di lavoro ed i costi di esercizio;

lo studio e lo sviluppo tecnico dei materiali di competenza della Direzione generale;

la redazione di norme di carattere generale;

il controllo delle specifiche tecniche dei contratti.

Allo svolgimento delle altre attribuzioni di competenza della Direzione generale di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1478, provvedono le seguenti divisioni per i mezzi, le apparecchiature ed i materiali a fianco di ciascuna indicati, fatta eccezione per le attribuzioni relative ai contratti, alle liquidazioni e al bilancio cui provvedono le divisioni raggruppate nel reparto amministrativo:

1° Reparto (apparati motori):

1ª Divisione: apparati motori esotermici.

Impianti generatori di vapore e relativi ausiliari; turboriduttori, condensatori e relativi ausiliari; linee d'assi, eliche e relativi ausiliari; impianti di propulsione ad energia nucleare.

2ª Divisione: apparati motori endotermici.

Impianti motori ciclo diesel e ciclo otto e relativi ausiliari; linee d'assi, eliche e relativi ausiliari.

3ª Divisione: apparati motori misti; automatismi.

Apparati motori misti: vapore - gas, diesel - gas e diesel - elettrici e relativi ausiliari; linee d'assi, eliche e relativi ausiliari; telecontrolli e telecomandi dei vari componenti principali ed ausiliari degli apparati motori di competenza.

2° Reparto (scafi, allestimenti, servizi di sicurezza ed imbarcazioni):

4ª Divisione: scafi, bacini, imbarcazioni.

Scafi di ferro, di legno e di ogni altra materia; bacini di carenaggio galleggianti; barche porta; galleggianti di lavoro di ogni tipo; rimorchiatori; cisterne; natanti e mezzi navali speciali; imbarcazioni di ogni tipo.

5ª Divisione: allestimenti navali.

Materiali, impianti e sistemazioni di allestimento per il personale e per i vari servizi di bordo; ponti di volo, hangar; apparecchiature e sistemazioni per bersagli radio-comandati. Unificazione componenti di costruzione e di allestimento.

6ª Divisione: servizi di sicurezza.

Materiali, impianti e sistemazioni antincendio, antifalla e per la galleggiabilità; impianti e sistemazioni per la difesa nucleare, biologica e chimica di bordo.

3° Reparto (armi):

7ª Divisione: artiglierie e sistemi direzione tiro e lancio.

Artiglierie; apparecchiature per la direzione tiro e lancio; apparecchiature giroscopiche, ottiche, a raggi infrarossi e strumenti di navigazione.

8ª Divisione: armi subacquee ed ostruzioni.

Siluri, lanciasiluri e campi di lancio; lanciabombe antisommergibili, lanciabombe, scaricabombe e tramogge; mine ad urto, ostruzioni e dragaggio meccanico.

9ª Divisione: munizionamento.

Munizioni ed esplosivi; razzi, spolette ed artifizi vari.

4° Reparto (elettronico):

10ª Divisione: sistemi elettronici e missili guidati istallati a bordo di unità navali.

Sistemi missilistici e dispositivi di guida; missili, lanciatori, depositi a bordo, sistemi di maneggio; sistemi di elaborazione dati per il servizio informazioni operative di combattimento; sistemi elettronici speciali ed altre applicazioni digitali istallati a bordo delle navi.

11ª Divisione: telecomunicazioni e apparecchiature per la guerra elettronica.

Apparati ed impianti di radiocomunicazioni per mezzi navali; apparati ed impianti per radiocomunicazioni speciali istallati su mezzi navali e per centri telecomunicazioni integrati; radiogoniometri; apparecchiature per la guerra elettronica.

12ª Divisione: radar istallati a bordo di unità navali.

Apparati ed impianti radar di scoperta e di navigazione; apparati ed impianti radar del tiro; contromisure radar.

5° Reparto (servizi elettrici ed elettroacustici):

13ª Divisione: servizi elettrici.

Impianti elettrici di bordo e fissi degli arsenali militari marittimi; apparecchi ed impianti elettrici speciali istallati a bordo di unità navali; impianti telefonici di comunicazione interna delle unità navali.

14ª Divisione: impianti elettroacustici.

Apparecchiature per il dragaggio ad influenza, mine ad influenza, impianti smagnetizzazione a bordo, stazioni smagnetizzazione, poligono di dragaggio; ecogoniometri; cacciamine, scandagli, telefoni subacquei, batitermografi, generatori di rumore; impianti idrofonici ed ecogoniometrici per sommergibili, intercettatori e misuratori passivi di distanza, impianti difesa porti; basi rumore e desonorizzazione navi; apparecchiature oceanografiche.

6° Reparto (materiali, pezzi di rispetto e macchinari che non rientrano nella competenza dei precedenti reparti):

15ª Divisione: materiali e macchinari.

Materiali non metallici; materiali metallici e semilavorati; apparecchiature e macchinari non specialistici.

16ª Divisione: pezzi di rispetto.

Pezzi di rispetto nazionali a controllo centralizzato; pezzi di rispetto nazionali non a controllo centralizzato; pezzi di rispetto esteri.

7° Reparto (amministrativo e bilancio):

17ª Divisione: contratti.

Attività giuridico amministrativa concernente i contratti nazionali e con l'estero.

18ª Divisione: liquidazioni.

Liquidazioni contratti nazionali e con l'estero.

19ª Divisione: bilancio.

Gestione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale. Raccolta di elementi per il bilancio consuntivo. Emissione di accreditamenti di fondi

Art. 3.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

L'ufficio per il coordinamento tecnico comprende la sala disegno e l'archivio tecnico.

Per la custodia e l'aggiornamento dei documenti classificati ogni reparto dispone di un archivio; ciascuna divisione dispone di un archivio ordinario.

Art. 4.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza sulle divisioni raggruppate in reparti il direttore generale si avvale di ufficiali generali e di ispettori generali.

Per il coordinamento tecnico di materie di competenza di più divisioni anche non raggruppate nello stesso reparto, il direttore generale può avvalersi di ufficiali generali del genio navale e delle armi navali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(7408)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1966.

Modificazione della costituzione della Commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e di piante ornamentali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1966, n. 166;

Viste le designazioni pervenute dagli enti interessati;

Ritenuta la necessità di modificare la Commissione costituita con il decreto sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 25 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1966, n. 166 concernente la Commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali, è modificato come segue:

La Commissione di cui al precedente articolo è così composta:

Groja dott. Lodovico, direttore generale dell'Istituto per il commercio estero, presidente e Durand dottor Renato, ispettore generale, membro supplente;

Argirò dott. Renato, ispettore generale e Ortenzi dott. Ferrer, direttore di divisione del Ministero del commercio con l'estero, membri effettivi e Ghelardini dott. Alfiero e Polverisi dott. Marco, membri supplenti;

Zappavigna dott. Armando, ispettore generale del Ministero delle finanze, membro effettivo e Guaragna dott. Luigi, direttore di divisione, membro supplente;

Rapino dott. Alessandro, ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio, membro effettivo e Gigliotti dott. Osvaldo, ispettore capo, membro supplente;

Petti dott. Adelmo, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e foreste, membro effettivo e Rodini dott. Nicola, ispettore superiore, membro supplente;

Normando dott. Vincenzo, dell'Unione delle camere di commercio, industria e agricoltura, membro effettivo e Jatosti dott. Armando, membro supplente.

Fanno altresì parte della Commissione di cui al comma precedente i seguenti componenti:

per la sezione relativa alla tenuta dell'albo nazionale degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari:

Manuzzi cav. uff. Dino e Campanella Francesco, del Sindacato nazionale esportatori importatori ortofrutticoli ed agrumari, membri effettivi, e Vilardi dott. Antonio e Bucci dott. Manlio, membri supplenti;

Margotti comm. Giuseppe e Buganza dott. Giorgio dell'Associazione nazionale dei consorzi della ortofloro-frutticoltura, membri effettivi, e Azzoni Guidotti dottor Paolo e Vannicola dott. Paolo, membri supplenti;

per la sezione relativa all'albo nazionale degli esportatori di fiori e piante ornamentali:

Mongardi Antonio della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e Viali dott. Giorgio della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, membri effettivi e Brambati Pier Maria e Buganza dott. Giorgio, membri supplenti;

Sparago rag. Aurelio e Ghersi rag. Giovanni della Associazione nazionale commercianti esportatori fiori, membri effettivi e Revelli dott. Angelo e Kahnemann dott. Eugenio, membri supplenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1966

Il Ministro: TOLLOY

(7375)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 16 settembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(7431)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Camposampiero (Padova) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.16.III.54/4-1225, in data 12 settembre 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministraziohne dell'Ospedale civile di Camposampiero è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(7532)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dottoressa Mariacarla Mosca, nata a Milano il 28 maggio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Scienze biologiche conseguito presso l'Università di Milano il 31 ottobre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

Il dott. Bernardo Loddo, nato a Cagliari il 3 febbraio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Cagliari il 16 febbraio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

(7302)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ciminna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1966, il comune di Ciminna (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.870.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7670)

Autorizzazione al comune di Sutera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1966, il comune di Sutera (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7685)

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1966, il comune di Sorso (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.967.803, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7671)

Autorizzazione al comune di Sellia Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1966, il comune di Sellia Marina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.139.494, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7672)

Autorizzazione al comune di Andrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1966, il comune di Andrano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.766.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7673)

Autorizzazione al comune di Roccella Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1966, il comune di Roccella Ionica (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.454.917, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7674)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1966, il comune di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.990.227, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7675)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1966, il comune di Santa Maria Nuova (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.020.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7676)

Autorizzazione al comune di San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1966, il comune di San Marcello (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.944.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7677)

Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1966, il comune di Poggio San Marcello (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.761.236, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7678)

Autorizzazione al comune di Offagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1966, il comune di Offagna (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.752.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7679)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1966, il comune di Loreto (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.913.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7680)

Autorizzazione al comune di Filottrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1966, il comune di Filottrano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.582.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7681)

Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1966, il comune di Castelbellino (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.891.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7682)

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1966, il comune di Camerano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.017.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7683)

Autorizzazione al comune di Agugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1966, il comune di Agugliano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.735.101, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7684)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1966, il comune di Foligno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 309.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7686)

Autorizzazione al comune di Valvestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Valvestino (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7687)

Autorizzazione al comune di Brione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Brione (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.553.392, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7689)

Autorizzazione al comune di Vallada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Vallada (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.767.548, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7691)

Autorizzazione al comune di Santa Giustina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Santa Giustina (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.725.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7692)

Autorizzazione al comune di Forno di Zoldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Forno di Zoldo (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.174.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7693)

Autorizzazione al comune di Falcade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Falcade (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.364.368, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7694)

Autorizzazione al comune di Rosarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1966, il comune di Rosarno (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.178.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7695)

Autorizzazione al comune di Neviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1966, il comune di Neviano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.020.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7696)

Autorizzazione al comune di Voltago Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Voltago Agordino (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.166.877, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7690)

Autorizzazione al comune di Conflenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1966, il comune di Conflenti (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.045.033, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7697)

Autorizzazione al comune di Provaglio Val Sabbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Provaglio Val Sabbia (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.036.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7688)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 3 ottobre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,24	624,58	624,60	624,60	624,55	624,40	624,60	624,60	624,40	624,50
$ Can.	579,47	579,50	579,50	579,25	579 —	579,25	579,40	579,25	579,25	579,30
Fr. Sv.	144,28	144,24	144,18	144,22	144,20	144,24	144,22	144,22	144,24	144,20
Kr. D.	90,45	90,52	90,55	90,53	90,50	90,49	90,535	90,53	90,49	90,50
Kr. N.	87,36	87,40	87,44	87,40	87,35	87,36	87,40	87,40	87,36	87,38
Kr. Sv.	120,74	120,84	120,88	120,85	120,75	120,77	120,845	120,85	120,77	120,78
Fol.	172,35	172,74	172,76	172,725	172,65	172,57	172,695	172,725	172,57	172,65
Fr. B.	12,51	12,497	12,4990	12,49875	12,49	12,50	12,4935	12,49875	12,50	12,50
Franco francese	126,74	126,70	126,70	126,61	126,35	126,75	126,65	126,61	126,75	126,65
Lst.	1742,48	1743,65	1743,80	1743,80	1743,25	1742,70	1743,70	1743,80	1742,70	1743,40
Dm. occ.	156,51	156,68	156,63	156,57	156,50	156,51	156,59	156,57	156,51	156,55
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,18	24,1925	24,12	24,18	24,1945	24,1925	24,18	24,19
Escudo Port.	21,73	21,73	21,70	21,74	21,75	21,73	21,745	21,74	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,42	10,43	10,43	10,425	10,42	10,42	10,428	10,425	10,42	10,425

Media dei titoli del 3 ottobre 1966

Rendita 5 % 1935	103,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,475

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 ottobre 1966

1 Dollaro USA	624,60
1 Dollaro canadese	579,325
1 Franco svizzero	144,22
1 Corona danese	90,532
1 Corona norvegese	87,40
1 Corona svedese	120,847
1 Fiorino olandese	172,71

1 Franco belga	12,496
1 Franco francese	126,63
1 Lira sterlina	1743,75
1 Marco germanico	156,58
1 Scellino austriaco	24,193
1 Escudo Port.	21,742
1 Peseta Sp.	10,426

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento al n. 3 luglio-settembre 1966 del Bollettino ufficiale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto presidenziale 1° giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1966, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 127, che approva la graduatoria generale di merito del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con il decreto presidenziale 25 giugno 1965.

(7371)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - E.N.P.I.

Concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di medico principale nella categoria direttiva - ruolo sanitario - presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 1.

E' indetto ai sensi dell'art. 12 della delibera consiliare del 15 marzo 1965 approvata con decreto interministeriale 15 maggio 1965 un concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di medico principale nella categoria direttiva — ruolo sanitario — presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
3) libera docenza in medicina del lavoro conseguita in data non posteriore al 30 giugno 1961;
4) età non inferiore ai 35 anni e non superiore ai 55;
5) godimento dei diritti politici;
6) buona condotta;
7) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 — deve essere presentata ovvero inviata in piego raccomandato all'ENPI - Direzione generale - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale, via Alessandria 220 - Roma, entro e non oltre il 30° giorno a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le domande presentate direttamente alla Direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta. Per le domande spedite in piego raccomandato la data di invio è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) il nome ed il cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, il luogo e la data del conseguimento dello stesso;
5) il possesso della libera docenza in medicina del lavoro e la data del decreto di abilitazione;
6) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a proprio carico; in caso contrario dovrà indicare le condanne riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione nonchè i procedimenti penali pendenti;
8) che non sia incorso nella destituzione da pubbliche Amministrazioni, e le cause di risoluzione dell'eventuale rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni;
9) la posizione per quanto riguarda gli obblighi militari;
10) di accettare tutte le condizioni del presente bando e delle norme vigenti per il personale dell'ENPI e la residenza che, in caso di esito favorevole del concorso, verrà assegnata;
11) gli eventuali dipendenti dell'ENPI indicheranno la qualifica rivestita e la sede di servizio;
12) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Ente stesso.

Alla domanda devono essere allegati, in carta bollata da lire 400 — i titoli professionali e accademici nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in duplice esemplare) che l'aspirante ritenga utili agli effetti del concorso, corredati dal relativo elenco in carta semplice e in duplice copia.

La firma apposta dall'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti dell'Ente il visto di autentica della firma in calce alla domanda potrà essere apposto dal dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice del concorso è nominata dal presidente dell'Ente e sarà presieduta dal presidente stesso o da un suo delegato componente il Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

All'atto della presentazione per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, al fine dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, concessione C, se dipendenti da Amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Nei confronti del personale dipendente dell'Ente che sosterrà le prove di esame, i giorni occorrenti per la partecipazione al concorso saranno considerati a titolo di congedo straordinario.

Ove gli interessati prestino servizio in località diversa dalla sede di esame, sarà praticato il vigente trattamento di missione e di viaggio, nei limiti ed alle condizioni che lo disciplinano.

Art. 6.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame. Per i titoli potrà essere attribuito un punteggio non superiore a 4/10.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e una prova orale secondo il programma allegato al presente bando.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale riceveranno la comunicazione della data in cui dovranno soste-

nere la suddetta prova almeno 20 giorni prima. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

Detto elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'apposito albo.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Ente - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale, via Alessandria n. 220, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle lesioni o ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953 ed i mutilati o gli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente Repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra ed insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole od i vedovi con prole dovranno produrre lo Stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglie numerose dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno 7 figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine

utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 3 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del Comitato esecutivo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne la idoneità fisica.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata su « Notizie dall'ENPI ». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale, via Alessandria n. 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea in medicina e chirurgia, od una copia autentica del diploma originale. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) certificato del conseguimento di libera docenza in medicina del lavoro in bollo da L. 400;

3) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

5) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) certificato, su carta bollata da L. 400 rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

8) i candidati di sesso maschile, produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare.

Anche i candidati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare di competenza;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco competente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

Il ritardo nella presentazione di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina. Compiuto detto periodo i dipendenti che avranno attenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prolungato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Nel caso in cui i posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il presidente ha facoltà di provvedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di medico principale nella categoria direttiva, ruolo sanitario, e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 3.528.000 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione di merito commisurata a due mensilità di retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia ed una indennità speciale nella misura lorda di L. 25.000 mensili corrisposta per i soli mesi di effettivo servizio.

PROGRAMMA DI ESAME

I - Prova scritta:

Problemi medici della prevenzione con particolare riguardo all'avviamento al lavoro nelle varie fasi della vita, agli aspetti dell'adattamento del lavoro all'uomo, al controllo periodico dei lavoratori, alla normativa in vigore.

II - Prova scritta:

Problemi di igiene del lavoro, di fisiologia del lavoro, di patologia del lavoro e di legislazione del lavoro in campo prevenzionale nel quadro dell'attività istituzionale dell'ENPI.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà anche sull'attività e compiti sanitari dell'ENPI da un punto di vista organizzativo ed operativo.

Il presidente: MOLINARI

Schema di domanda di ammissione
da redigere su carta da bollo da L. 400

Alla Direzione generale ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale - Via Alessandria, 220 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . nato a . . (provincia di . . .) il giorno . . . domiciliato in . . (provincia di . .) via . (i dipendenti dell'Ente indicheranno anche la qualifica rivestita e la sede di servizio) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di « Medico principale » nella categoria direttiva, ruolo sanitario.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in data . . . presso l'Università di . . e di essere in possesso della libera docenza in medicina del lavoro come da decreto di abilitazione del . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a proprio carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione nonchè i procedimenti penali pendenti) e di non essere incorso nella destituzione da pubbliche Amministrazioni (indicare altrimenti le cause di risoluzione dell'eventuale rapporto di impiego).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara di aver prestato servizio militare o di non averlo prestato perchè gode di congedo o perchè riformato.

Il sottoscritto si impegna ad accettare tutte le condizioni del presente bando e delle norme vigenti per il personale dell'ENPI e la residenza che, in caso di esito favorevole del concorso, verrà assegnata e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti dell'ENPI sarà sufficiente il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

N.B. — Alla domanda devono essere allegati, in carta bollata da L. 400 i titoli professionali e accademici, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in duplice esemplare) ritenuti utili agli effetti del concorso, corredati dal relativo elenco in carta semplice e in duplice copia.

(6177)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a cinquecento posti di allievo guardia forestale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1956 n. 3, si dà notizia che nel supplemento al Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato in data 30 settembre 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1966, registro n. 10 C.F.S., foglio n. 74, che approva la graduatoria generale di merito per cinquecento posti di allievo guardia forestale.

(7548)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a sei posti di vice segretario in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1965, n. 32775, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1966, al registro n. 1, foglio n. 366, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a sei posti di vice segretario in prova del Genio civile;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a sei posti di vice segretario in prova del Genio civile, indetto con il decreto ministeriale 23 dicembre 1965 citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Laudicina dott. Paolo, ispettore generale dell'A. C.

Membri:

Turetta dott. Aezio, direttore di divisione dell'A. C.;

Macioce dott. Fernando, direttore di divisione dell'A. C.;

Mascini Ricci prof.ssa Nella, insegnante di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto « Duca degli Abruzzi »;

Sommacal Lorusso prof. Olga, insegnante di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto « Pantaleoni » di Roma.

Segretario:

Giancaspro dott. Gaetano, consigliere di 1ª classe dell'A.C.

Alla presunta spesa di L. 400.000 (quattrocentomila) si farà fronte con impegno sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 20 luglio 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1966
Registro n. 18, *foglio n.* 224

(7551)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli al posto di direttore del Conservatorio di musica di Bolzano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 34 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 25 agosto 1966, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed i risultati del concorso al posto di direttore titolare del Conservatorio di musica di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1961.

(7722)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di personale musicante della banda dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 11 ottobre 1965, con il quale è indetto un concorso per esami, integrati da esperimenti pratici, per il reclutamento di personale musicante della banda dell'Aeronautica militare (registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1965, registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 49);

Visto il decreto ministeriale in data 22 aprile 1966, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che il consigliere di 1ª classe dott. Montuori Giovanni, segretario senza voto della predetta Commissione esaminatrice, non potrà esplicare tale incarico per sopraggiunti motivi di servizio;

Decreta:

Il consigliere di 1ª classe dott. Montuori Giovanni, segretario senza voto della Commissione esaminatrice indicata in preambolo, è sostituito in tale incarico dal consigliere di 1ª classe dott. Priorini Alberto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1966
Registro n. 18 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 282

(7238)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per la qualifica di mestiere di « congegnatore di precisione » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 73 del 10 settembre 1966 è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 30 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1966, registro n. 24 Difesa-Marina, foglio n. 244, dei candidati risultati idonei, per la qualifica di mestiere di « congegnatore di precisione » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(7502)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 73 del 10 settembre 1966 è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 3 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1966, registro n. 24 Difesa-Marina, foglio n. 243, dei candidati risultati idonei, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(7503)

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della difesa-Aeronautica.

Sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa « Aeronautica » dispensa 17ª del 1° settembre 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 maggio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1964.

(7534)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a un posto di operaio comune di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di lavandaio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 9 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1966 pubblica il decreto ministeriale 18 giugno 1966, n. 192050, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 agosto 1966, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 91, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso a un posto di operaio comune di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di lavandaio, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964.

(7708)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Genova del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato, n. 16 del 31 agosto 1966 (Parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 282/SC.DC.31/410.1 del direttore compartimentale di Genova, in data 1° luglio 1966, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i trentasette posti riservati al Compartimento di Genova nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea.

(7296)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Genova del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocentoventinove posti di aspirante assuntore di stazione.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato, n. 16 del 31 agosto 1966 (Parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 49/SC.DC.31/410.1/ASS., del direttore compartimentale di Genova, in data 7 febbraio 1966, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i dieci posti riservati al Compartimento di Genova nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocentoventinove posti di aspirante assuntore di stazione.

(7297)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Genova del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi ventinove posti di aspirante assuntore di fermata e di posti di blocco in piena linea.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato, n. 16 del 31 agosto 1966 (Parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 44/SC.31.410.1.ASS., del direttore compartimentale di Genova, in data 3 febbraio 1966, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i due posti riservati al Compartimento di Genova, nel pubblico concorso a complessivi ventinove posti di aspirante assuntore di fermata e di posti di blocco in piena linea.

(7298)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.